

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013



INDICE

Parte I – ABROGATA dal 12° aggiornamento

Parte II – Segnalazioni prudenziali ex T.U.B.e T.U.F.

<i>Sezione: 1 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE</i>	1.1.2
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	1.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale....</i>	1.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione</i>	1.3.1
<i>Sezione: 2 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA</i>	2.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	2.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata....</i>	2.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione</i>	2.3.1
<i>Sezione: 3 – SIM ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRDIV”</i>	3.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	3.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione delle SIM escluse dall’applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”</i>	3.2.1
<i>Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione</i>	3.3.1
<i>Sezione: 4 – SEGNALAZIONI BANCOPOSTA</i>	4.1.1
<i>Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale</i>	4.1.2
<i>Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione</i>	4.2.1

<i>Sottosezione: 3</i> – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione	4.3.1
<i>Sezione: 5</i> – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV”	5.1.1
<i>Sottosezione: 1</i> – Istruzioni di carattere generale	5.1.2
<i>Sezione: 6</i> – IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI	6.1.1
<i>Sottosezione: 1</i> – Patrimonio di vigilanza	6.1.3
<i>Sottosezione: 2</i> – Rischio di credito e di controparte	6.2.1
<i>Sottosezione: 3</i> – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa	6.3.1
<i>Sottosezione: 4</i> – Posizione patrimoniale	6.4.1
<i>Sezione: 7</i> – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI	7.1.2
<i>Sottosezione: 1</i> – Istruzioni di carattere generale	7.1.3
<i>Sottosezione: 2</i> – Schemi di segnalazione del patrimonio di vigilanza	7.2.3
<i>Sottosezione: 3</i> – Schemi di segnalazione dei requisiti patrimoniali	7.3.3

VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013

Aggiornamenti :

1° Aggiornamento del 1 aprile 2014:

Parte I. Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 1.1.12 a 1.1.18; Sez. I – Sottosez. II: pag. 1.2.3, da 1.2.23 a 1.2.32; Sez. II – Sottosez. I: pag. 2.1.4, 2.1.6, 2.1.7, pagg. da 2.1.9 a 2.1.16; Sez. II – Sottosez. II: pag. 2.2.3, 2.2.4; Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, 3.1.7, 3.1.9, pagg. da 3.1.11 a 3.1.13, pagg. da 3.1.15 a 3.1.19, pag. 3.1.25, 3.1.28, pagg. da 3.1.30 a 3.1.34, pag. 3.1.37, 3.1.41, 3.1.42, 3.1.44; Sez. III – Sottosez. II, pag. 3.2.34, 3.2.38; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, 4.1.9, pagg. da 4.1.11 a 4.1.13, pag. 4.1.15, 4.1.16, 4.1.18, 4.1.20, 4.1.23, 4.1.25, 4.1.28, pagg. da 4.1.30 a 4.1.35, pag. 4.1.38, 4.1.42, 4.1.43, 4.1.45; Sez. V – Sottosez. I: pag. 5.1.9; Sez. V – Sottosez. II: pag. 5.2.9; Sez. VI – Sottosez. I: pag. 6.1.11, 6.1.14; Sez. VII – Sottosez. I: pag. 7.1.5, 7.1.6, 7.1.8, pagg. da 7.1.10 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.18; Sez. VIII – Sottosez. I: pag. 8.1.5, 8.1.6, 8.1.8, pagg. da 8.1.10 a 8.1.12, pag. 8.1.16; Sez. XI – Sottosez. I: pagg. 11.1.7, 11.1.8; Sez. XI – Sottosez. II: pag. 11.2.10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg. da 12.1.6 a 12.1.11; Sez. XII – Sottosez. II: pag. 12.2.8, 12.2.9; Sez. XIII – Sottosez. I, pag. 13.1.7, 13.1.10, 13.1.12, 13.1.15, pagg. da 13.1.17 a 13.1.24, pag. 13.1.26, 13.1.29, pagg. da 13.1.32 a 13.1.34; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.15, 13.2.16, 13.2.20, 13.2.21, 13.2.23, pagg. da 13.2.30 a 13.2.32, pag. 13.2.40; Sez. XIV – Sottosez. I: pagg. da 14.1.5 a 14.1.35; Sez. XIV – Sottosez. II: pag. 14.2.3; Sez. XV – Sottosez. I: pag. 15.1.7, 15.1.10; Sez. XV – Sottosez. II: pag. 15.2.10, 15.2.11; Sez. XVI – Sottosez. I: 16.1.7, 16.1.10, 16.1.20.

Parte II. Sez. I, Sottosez. I, pag. 1.1.9; Sez. II, Sottosez. I, pagg. 2.1.7 a 2.1.9; Sez. III, Sottosez. I: pagg. da 3.1.1 a 3.1.8; Sez. III, Sottosez. II: pagg. da 3.2.1 a 3.2.2; Sez. III, Sottosez. III: pagg. da 3.3.1 a 3.3.3

2° Aggiornamento del 24 giugno 2014:

Parte I. Sez. III – Sottosez. I: pag. 3.1.5, da pagg. 3.1.8 a 3.1.12, pag. 3.1.14, pag. 3.1.16, pag. 3.1.17, pag. 3.1.20, pag. 3.1.23, pag. 3.1.25, pag. 3.1.27, da pagg. 3.1.29 a 3.1.37, pag. 3.1.45, pag. 3.1.46; Sez. III – Sottosez. II: pag. 3.2.5, pag. 3.2.6, pag. 3.2.11, pag. 3.2.12, pag. 3.2.32, pag. 3.2.40, pag. 3.2.41; Sez. IV – Sottosez. I: pag. 4.1.5, da pagg. 4.1.8 a pag. 4.1.15, pag. 4.1.17, pag. 4.1.18, pag. 4.1.21, pag. 4.1.24, pag. 4.1.26, pag. 4.1.28, da pagg. 4.1.30 a 4.1.36, pag. 4.1.38, pag. 4.1.46; Sez. VII – Sottosez. I: da pagg. 7.1.6 a 7.1.12, pag. 7.1.16; Sez. VII – Sottosez. II: pag. 7.2.20; Sez.

VIII – Sottosez. I, pag. 8.1.6, 8.1.7, da pagg. 8.1.9 a 8.1.11, pag 8.1.16; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 13.1.16, pag. 13.1.19, pag. 13.1.32, pag. 13.1.33; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 13.2.21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 14.1.17, pag. 14.1.20, pag. 14.1.21, pag 14.1.35

3° Aggiornamento del 13 gennaio 2015:

Parte I. Sez. XVII e XVIII.

4° Aggiornamento del 31 marzo 2015:

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale; Sez. I – Sottosez. I: pagg: 6 e 7; Sez. I – Sottosez. II: pagg: 6 e 7; Sez. II – Sottosez. I: pag: 5; Sez. III – Sottosez. I: pagg: 12, 37 e 45; Sez. III – Sottosez. II: pagg: da 14 a 20 e 46; Sez. IV – Sottosez. I: pagg: 12, 38 e 46; Sez. V – Sottosez. II: pag: 11; Sez. VII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. VIII – Sottosez. I: pagg: 6 e 16; Sez. IX – Sottosez. I: pag: 5; Sez. IX – Sottosez. II: pagg: da 3 a 6; Sez. X – Sottosez. I: pagg: 5 e 9; Sez. XI – Sottosez. I: pag: 6; Sez. XI – Sottosez. II: pagg: 6, 7 e 10; Sez. XII – Sottosez. I: pagg: 5 e 11; Sez. XII – Sottosez. II: pagg: da 5 a 9; Sez. XV – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XV – Sottosez. II: pag: 14; Sez. XVI – Sottosez. I: pag: 13; Sez. XVII – Sottosez. I: pagg: da 18 a 23, 28, 30, 31 e 35; Sez. XVII – Sottosez. II: pagg: 50 e 51; Sez. XVIII – Sottosez. I: pagg: da 15 a 20, 25, 27, 28, e 33;

Parte II: Sez. I – Sottosez. II: pagg: 3, 4 e 9; Sez. I – Sottosez. III: pag: 6; Sez. II – Sottosez. II: pagg: 3 e 4; Sez. IV.

5° Aggiornamento del 30 giugno 2015:

Modificato titolo.

Parte I: pagg. 1 e 2 delle Disposizioni di carattere generale;

Parte II: Sez. V e VI.

6° Aggiornamento del 7 agosto 2015:

Parte I: Sez. I – Sottosez. I: pagg. da 6 a 13; Sottosez. II: pagg. 3 e 17; Sez. II – Sottosez. I: pagg. da 4 a 11; Sez. III – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 10 e da 36 a 39; Sez. IV – Sottosez. I: pagg. 7, 8, 11, 38 e da 40 a 41; Sez. IX – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. IX – Sottosez. II: pagg. 3 e da 8 a 10; Sez. X – Sottosez. I: pagg. 8 e 9; Sez. XIII – Sottosez. I: pag. 16; Sez. XIII – Sottosez. II: pag. 21; Sez. XIV – Sottosez. I: pag. 17.

7° Aggiornamento del 26 aprile 2016:

Parte I. - Sez. XIX e XX

8° Aggiornamento del 28 settembre 2016:

Parte I - Sez. XV e XVI

Parte I – Sez. XIII pag. 13.1.8/21/24/27/32; Sez. XIV pag. 14.1.9/25/28/31/37; Sez. XIX pag. 19.1.12; Sez. XX pag. 20.1.12

9° Aggiornamento del 20 dicembre 2016:

Parte I

Sez. I: pagg. 1.1.11 e 1.2.24; Sez. II: pag. 2.1.10; Sez. III: pagg. 3.1.5 e da 3.1.37 a 3.1.39 e 3.2.7/8/9/44/45/46; Sez. IV: pagg. 4.1.5/39/40/41; Sez. VII: pagg. 7.1.3/9 e 7.2.2/8/17; Sez. VIII: pagg. 8.1.3/9; Sez. XI: pagg. 11.1.5 e 11.2.7; Sez. XII: pag. 12.1.5; Sez. XV: pagg. 15.1.12/13/20 e 15.2.2 e da 15.2.7 a 15.2.13 e da 15.2.16 a 15.2.18 e da 15.2.23 a 15.2.25; Sez. XVI: pagg. 16.1.12/13/15/20

10° Aggiornamento del 14 novembre 2017:

Parte I: Pagina 2 delle Disposizioni di carattere generale

Parte II: Sez. VII

11° Aggiornamento del 16 gennaio 2018:

Parte I:

Pagina 1 delle Disposizioni di carattere generale

Sez. I: pagg. 1.1.8/11/12/13/14/16 e 1.2.15/23/27/28; Sez. II: pagg. 2.1.7/10/11/12/13/15; Sez. III: pagg. 3.1.35 e 3.2.41/42; Sez. IV: pag. 4.1.37; Sez. VII: pagg. 7.1.13 e 7.2.22/23/24; Sez. VIII: pag. 8.1.13; Sez. XIII: pagg. 13.1.1 e 13.2.2; Sez. XIV: pag. 14.1.1; Sez. XVII: pag. 17.1.1; Sez. XVIII: pag. 18.1.1

12° Aggiornamento del 19 febbraio 2019

Parte I: eliminata

Parte II: modificata Sez.V

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

La presente Circolare contiene istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali su base individuale e consolidata di banche, gruppi bancari, società di intermediazione mobiliare (“SIM”) e gruppi di SIM, Bancoposta, intermediari finanziari e gruppi di intermediari finanziari, IP e IMEL e gestori.

Nella Parte II, sono fornite istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali, sia su base individuale sia su base consolidata, richieste ai sensi del T.U.B. e del T.U.F.

In particolare, per le sole banche e gruppi bancari, sono richieste informazioni in materia di parti correlate.

Mentre per le SIM non incluse nell’ambito di applicazione del Regolamento UE N. 575/2013 (CRR) e della Direttiva 2013/36/CE (CRD4) sono richieste informazioni in materia di “Totale dei Fondi Propri” e “Capitale iniziale”.

E’ prevista un’apposita sezione per le segnalazioni prudenziali di Banco Posta.

Per gli intermediari finanziari, non inclusi nell’ambito di applicazione del Regolamento UE N. 575/2013 (CRR) e della Direttiva 2013/36/CE (CRD4), in linea con l’approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”), gli schemi segnaletici sono allineati, nel rispetto del principio di proporzionalità, a quelli delle banche. A questo fine, gli schemi segnaletici sono disciplinati mediante rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione (di seguito “Regolamento della Commissione”) n. 680/2014 che promulga le norme tecniche di implementazione in materia di segnalazioni di vigilanza degli enti ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, salvo quando diversamente specificato nella presente Circolare.

Gli obblighi informativi per gli IP e IMEL puri (a livello individuale) e per gli ibridi non finanziari, nonché per gli IP e IMEL a operatività limitata sono definiti in un’apposita sezione.

Infine, è prevista una sezione per le segnalazioni prudenziali dei gestori.

Per le istruzioni in merito alle regole di invio si rimanda alla Parte II.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo patrimoniale e delle relative segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Obblighi segnaletici delle filiali italiane di banche estere

1. Filiali italiane di banche comunitarie

Le filiali italiane di banche comunitarie sono tenute esclusivamente a inviare, su base semestrale, le informazioni in merito alle perdite su crediti ipotecari.

2. Filiali italiane di banche extracomunitarie

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede negli Stati indicati nell'Allegato A della Circolare n. 285 ⁽¹⁾ sono sottoposte, su base individuale, allo stesso regime segnaletico delle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario a eccezione delle segnalazione relativa ai "Soggetti Collegati".

¹ Canada, Giappone, Svizzera, Stati Uniti d'America.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Parte:

II – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI EX T.U.B. E T.U.F.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

1 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 4.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3.

1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

La segnalazione su base individuale è costituita da 3 schemi informativi: i) attività di rischio; ii) operazioni; iii) operazioni di maggiore rilevanza, verso soggetti collegati.

Con riferimento al primo e al terzo la periodicità è trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre), mentre per il secondo, riferito alle “Operazioni” verso soggetti collegati, la periodicità è annuale (31 dicembre). La segnalazione è effettuata secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nella sottosezione 1.2 della presente circolare, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio delle segnalazioni, le banche devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 dell’*Implementing Technical Standard* (ITS) sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea ⁽¹⁾.

Nel caso di banche appartenenti a gruppi, la segnalazione è effettuata avendo a riferimento i soggetti collegati definiti a livello di gruppo bancario di appartenenza.

Le responsabilità per la correttezza del calcolo delle attività di rischio e delle operazioni (ivi incluse quelle di maggiore rilevanza) e delle relative segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

¹ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/implementing/140108_act_it.pdf#implementing.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sul patrimonio di vigilanza vanno indicati in unità di euro.

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute vanno controvalorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione. Fanno eccezione le poste non monetarie convertite in bilancio o nelle informative contabili infrannuali ai tassi di cambio in essere alla data dell'operazione (c.d. cambi storici).

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI SU BASE INDIVIDUALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	TIPOLOGIA PARTE CORRELATA	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	TIPO IMPORTO
1. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio					
1.1 verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)					
1.1.1 Soggette al limite del 5%	X	X	54-55	63-67/77	01/03
1.1.2 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.1.3 Soggette al limite del 15%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.2 verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)					
1.2.1 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55	63-67/77	01/03
1.2.2 Soggette al limite del 10%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.2.3 Soggette al limite del 20%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.3 BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile	X	X	54	63-67/77	01
2. Banche appartenenti a gruppi: Attività di rischio	X	X	54-57	63-67/77	01/03
PATRIMONIO DI VIGILANZA					
1. Patrimonio di vigilanza	-	-	-	-	-

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999345 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

L’attributo “Tipologia di soggetto connesso” assume valore pari a 67 nel caso in cui l’intermediario segnali l’esposizione utilizzando il codice censito del conto cointestato - in luogo di quello dei cointestatari - e il conto cointestato coinvolga 1 o più soggetti connessi (cfr. Sottosezione 3).

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA

54 = parte correlata – esponente aziendale

55 = parte correlata – partecipante

56 = parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali

57 = parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

63 = soggetto connesso – società o impresa controllata

64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo

65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata

66 = soggetto connesso – altro

67 = soggetto connesso – cointestazioni

77 = non applicabile

TIPO IMPORTO

01 = valore non ponderato

03 = valore ponderato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

OPERAZIONI	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	RILEVANZA	OPERATIVITA'	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRA- GRUPPO
1. Operazioni con parti correlate (e relativi soggetti connessi)							
1.1 esponente aziendale							
1.1.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.2 partecipante							
1.2.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.3 altro soggetto con potere di nomina organi aziendali							
1.3.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.4 società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole							
1.4.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

63 = soggetto connesso – società o impresa controllata

64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo

65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata

66 = soggetto connesso – altro

67 = soggetto connesso – cointestazioni

77 = non applicabile

RILEVANZA

1 = si

2 = no

OPERATIVITA'

1 = si

2 = no

URGENZA

1 = si

2 = no

PARERE

1 = si

2 = no

7 = non applicabile

DELIBERA QUADRO

1 = si

2 = no

INFRA-GRUPPO

1 = si

2 = no

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Avvertenze

L'attributo "Parere" si riferisce al parere degli amministratori indipendenti.

L'attributo "Tipologia di soggetto connesso" assume valore pari a 67 nel caso in cui l'intermediario segnali l'esposizione in capo al rapporto cointestato - in luogo di quello dei cointestatari - e il conto cointestato coinvolga 1 o più soggetti connessi (cfr. Sottosezione 3).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	URGENZA	PARERE	DELIBERA QUADRO	INFRA-GRUPPO	CONDIZIONI DI MERCATO
1. Fattispecie di operazione							
1.1 acquisizione/cessione di partecipazioni in società terze							
1.1.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.2 altre compravendite							
1.2.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.2.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.3 finanziamenti							
1.3.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.4 prestazione/ricezione di servizi							
1.4.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.4.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.5 operazioni sul capitale							
1.5.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.5.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X
1.6 altro							
1.6.1 ammontare	X	X	X	X	X	X	X
1.6.2 numero operazioni	X	X	X	X	X	X	X

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999345 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

URGENZA

1 = si

2 = no

PARERE

1 = si

2 = no

7 = non applicabile

DELIBERA QUADRO

1 = si

2 = no

INFRA-GRUPPO

1 = si

2 = no

CONDIZIONI DI MERCATO

1 = si

2 = no

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base individuale

Avvertenze

Le sottovoci riferite al “numero operazioni” assumono valori diversi da “1” solo nel caso in cui la banca abbia realizzato 2 o più operazioni con la stessa parte correlata, e/o soggetto connesso, aventi stesse caratteristiche con riferimento sia alla fattispecie, sia agli attributi previsti dallo schema segnaletico.

Per il concetto di “operazione” si rimanda alla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5; in particolare si fa presente che in caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario compiute nel periodo di riferimento, la banca procede a sommare i relativi importi e segnalarle come un’unica operazione.

L’attributo “Parere” si riferisce al parere degli amministratori indipendenti.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

3.1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

3.1.1 Disposizioni di comune applicazione

Si precisa che:

- le esposizioni “infragruppo” sono oggetto della presente segnalazione. A tali fini rileva quanto disciplinato nella Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, Paragrafo 2, quarto capoverso;
- nel caso di rapporti cointestati, l’intermediario identifica tutti i cointestatari e applica la normativa in esame a ciascuno di essi. In particolare, qualora non tutti i cointestatari rientrino nella definizione di soggetti collegati, l’esposizione è ricondotta per l’intero ammontare in capo alla controparte – soggetto collegato. Tuttavia, se la banca è in grado di dimostrare che in base a specifiche previsioni legali o contrattuali l’esposizione attribuibile al cointestatario – soggetto collegato risulti inferiore all’intero importo disponibile per l’insieme dei cointestatari, la banca segnalante può utilizzare tale minore valore. In caso di documentata difficoltà di attribuzione dell’esposizione a ciascuno dei cointestatari, gli intermediari possono attribuirla al rapporto cointestato (utilizzando il relativo codice censito CR) e sommarla, per l’intero importo, a ciascun insieme di soggetti di cui i cointestatari fanno parte come parti correlate o soggetti connessi. In caso di applicazione di tale approccio, laddove il rapporto cointestato sia trattato come un soggetto connesso, l’attributo “Tipologia soggetto connesso” assume valore 67.
- le esposizioni classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono quantificate sommando alla posizione netta lunga ⁽¹⁾, il rischio di regolamento e di controparte riferito a tali posizioni.

3.1.2 Attività di rischio

Sono ricondotte nel presente schema le esposizioni complessive in essere verso soggetti collegati alla data di riferimento, che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro, ii) il 2% del patrimonio di vigilanza individuale rilevante ai fini della presente disciplina. A tali fini rileva il tipo importo 1 “valore non ponderato” ⁽²⁾.

Per ciascun codice censito, sia parte correlata sia soggetto connesso, la segnalazione viene effettuata sommando il complesso delle attività di rischio a questo riferite. Resta fermo che il rispetto del limite è da applicarsi a livello di soggetto collegato come disciplinato dalla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, in particolare alla Sezione II. A tali fini rileva il tipo importo 3 “valore ponderato”.

Sono previsti gli attributi informativi “tipologia parte correlata” e “tipologia soggetto connesso” che identificano rispettivamente la categoria di parte correlata e dell’eventuale soggetto a questa connesso.

Si precisa che, qualora una banca o un gruppo bancario abbia attività di rischio nei confronti di più imprese di assicurazione e/o di riassicurazione controllate, tali posizioni sono cumulate tra loro al fine del rispetto dei limiti alle attività di rischio qualora le stesse imprese siano considerate dall’autorità di vigilanza assicurativa come facenti parte di un medesimo gruppo assicurativo e come tali iscritte nel relativo albo. In tal caso, l’esposizione complessiva è ricondotta alla società capogruppo del gruppo assicurativo (“parte correlata”), le altre

⁽¹⁾ Cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, paragrafo 3.

⁽²⁾ Per valore non ponderato si intende il valore dell’esposizione originaria prima degli eventuali effetti delle tecniche di CRM ammesse dalla presente disciplina.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

componenti sono segnalate come soggetti connessi con attributo “tipologia soggetto connesso” pari a 66 “soggetto connesso – altro”.

1. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce le esposizioni non incluse nell’ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio (cfr. infra paragrafo 3).

Si precisa che le percentuali sotto esposte si riferiscono al patrimonio di vigilanza individuale rilevante ai fini della presente disciplina.

Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione II.

1.1 Soggette al limite del 5%

1.2 Soggette al limite del 7,5%

1.3 Soggette al limite del 15%

2 Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce le esposizioni non incluse nell’ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio (cfr. infra paragrafo 3).

Cfr. Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione II.

2.1 Soggette al limite del 7,5%

2.2 Soggette al limite del 10%

2.3 Soggette al limite del 20%

3. Banche non appartenenti a gruppi: Attività di rischio - BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile

Le BCC e le banche di garanzia collettiva riconducono nella presente voce l’ammontare di fido massimo concedibile dalla banca a un singolo socio ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, paragrafo 4. Le posizioni incluse entro tale soglia non sono considerate ai fini dei limiti alle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati ai sensi della citata normativa.

Qualora vi siano diverse posizioni nei confronti del medesimo socio, per determinare quali rientrino nella soglia in deroga di cui alla presente voce, è necessario ordinarle in modo crescente per rischiosità. Ne consegue che le posizioni cui sarebbe assegnato un fattore di

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

ponderazione minore ai sensi della circolare, Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II, sono le prime ad essere ricondotte all'interno della soglia di esenzione.

4. Banche appartenenti a gruppi: Attività di rischio

Le banche appartenenti a gruppi riconducono nella presente voce le attività di rischio soggetto al limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale rilevante a questi fini, ai sensi della Circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione II.

ESEMPIO A

Si ipotizzi un'attività di rischio nei confronti dell'esponente aziendale "E" (parte correlata non finanziaria) di ammontare pari a 100, con ponderazione pari al 100%. In tale situazione, occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "999999999345", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 01, ammontare 100;
- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "999999999345", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 03, ammontare 100.

ESEMPIO B

Si ipotizzi un'attività di rischio nei confronti di una SIM "S" controllata dall'esponente aziendale "E" (soggetto connesso con parte correlata non finanziaria) di ammontare pari a 50, con ponderazione pari allo 0%. In tale situazione, occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.1.1, codice censito parte correlata "E", codice censito soggetto connesso "S", tipologia parte correlata 54, tipologia soggetto connesso 63, tipo importo 01, ammontare 50.

ESEMPIO C

Si ipotizzi che la banca "X" abbia due attività di rischio nei confronti di due imprese assicurative "A" e "B" entrambe oggetto di controllo da parte della banca segnalante (parte correlata finanziaria soggetta al limite del 20%), rispettivamente per un importo pari a 100 e 50. In entrambi i casi i fattori di ponderazione sono pari al 100%. Si ipotizzi inoltre che la banca "X" identifichi l'impresa assicurativa "A" come parte correlata. In tal caso occorre segnalare le seguenti informazioni:

- voce 1.2.3, codice censito parte correlata "A", codice censito soggetto connesso "999999999345", tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 01, ammontare 100;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata "A", codice censito soggetto connesso "999999999345", tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 77, tipo importo 03, ammontare 100;
- voce 1.2.3, codice censito parte correlata "A", codice censito soggetto connesso "B", tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 66, tipo importo 01, ammontare 50;

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

- voce 1.2.3, codice censito parte correlata “A”, codice censito soggetto connesso “B”, tipologia parte correlata 57, tipologia soggetto connesso 66, tipo importo 03, ammontare 50.

L’importo da considerare ai fini del rispetto del limite prudenziale del 20% del patrimonio di vigilanza rilevante (individuale o consolidato) è pari a 150 (100 + 50).

3.1.3 Patrimonio di vigilanza

Cfr. Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, Titolo V, Capitolo 5 “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati”, paragrafo 3.

3.1.3 Operazioni

Sono ricondotte nel presente schema tutte le operazioni di importo non esiguo ai sensi della circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, paragrafo 3.7.1, effettuate nel periodo di riferimento (¹) anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati. Inoltre, vengono escluse dal perimetro di rilevazione le operazioni che non sono classificabili come operazioni di maggiore rilevanza e sono congiuntamente: i) infragruppo; ii) ordinarie; iii) concluse a condizioni di mercato.

Sono previsti 7 attributi informativi: tipologia soggetto connesso, rilevanza, operatività, urgenza, parere (degli amministratori indipendenti), delibera quadro e infra-gruppo, per la definizione dei quali si fa riferimento alla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3 e Sezione III, paragrafo 3.

L’ammontare è definito utilizzando le regole di calcolo disciplinate nella circolare n.263, Titolo V, Capitolo 5, Allegato B.

1. Operazioni con parti correlate (e relativi soggetti connessi)

Cfr. circolare n. 263, Titolo V, Capitolo V, Sezione I, paragrafo 3. Ogni voce è distinta in 2 sottovoci: ammontare e numero operazioni.

1.1 Esponente aziendale

1.2 Partecipante

1.3 Altro soggetto con potere di nomina organi di gestione/supervisione

1.4 Società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

3.1.4 Operazioni di maggiore rilevanza

(¹) A titolo esemplificativo, con riferimento alla segnalazione annuale del 31 dicembre T il periodo di riferimento è dal 1 gennaio T al 31 dicembre T.

Parte II

Sezione: 1 – Soggetti Collegati su base individuale

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sono segnalate tutte le esposizioni rilevanti ai sensi della circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3, effettuate nel periodo di riferimento ⁽¹⁾ anche se alla data di riferimento della segnalazione tali rapporti dovessero essere cessati.

Sono previsti altri 7 attributi informativi: codice censito parte correlata, codice censito soggetto connesso, urgenza, parere (amministratori indipendenti), delibera quadro, infra-gruppo e condizioni di mercato, per la definizione dei quali si fa riferimento alla circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Sezione III, paragrafo 3.

L'ammontare è definito utilizzando le regole di calcolo disciplinate nella circolare n. 263, Titolo V, Capitolo 5, Allegato B.

1. Fattispecie di operazione

Ogni voce è distinta in 2 sottovoci: ammontare e numero operazioni.

1.1 Acquisizione/cessione di partecipazioni in società terze

1.2 Altre compravendite

A titolo esemplificativo sono qui ricondotte operazioni di compravendita su immobili.

1.3 Finanziamenti

1.4 Prestazione/ricezione di servizi

Ad esempio sono ricondotte in questa sottovoce operazioni di consulenza e contratti di fornitura servizi.

1.5 Operazioni sul capitale

Sono, tra l'altro, incluse le operazioni su propri strumenti di capitale.

1.6 Altro

Vengono ricondotte nella presente le operazioni non classificabili dalla sottovoce 1.1 alla 1.5 come, ad esempio, le operazioni di finanza straordinaria (fusioni e scissioni) nonché le operazioni su beni immateriali (ad esempio software).

⁽¹⁾ A titolo esemplificativo, con riferimento alla segnalazione trimestrale del 31 dicembre T il periodo di riferimento è dal 1 ottobre T al 31 dicembre T.

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sezione:

2 – SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Per l'ambito di applicazione della normativa si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 1.1 della sottosezione 1.1 della Parte II.

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche”, Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, paragrafo 3.

1.3 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati riguardanti le attività di rischio verso soggetti collegati devono essere trasmessi con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) dalla banca o dalla società finanziaria capogruppo del gruppo bancario o del gruppo sub-consolidante, o dall'impresa di riferimento o dalla singola banca secondo lo schema indicato nella sottosezione 2.2, con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio delle segnalazioni, i gruppi bancari devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 dell'*Implementing Technical Standard* (ITS) sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (¹).

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime regole fissate per la segnalazione dei soggetti collegati su base individuale.

¹ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/implementing/140108_act_it.pdf#implementing.

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sul patrimonio di vigilanza vanno indicati in unità di euro

Le voci patrimoniali espresse nelle altre valute vanno controvalorizzate in euro ai tassi di cambio a pronti correnti alla data di riferimento della segnalazione.

Fanno eccezione le poste non monetarie convertite in bilancio o nelle informative contabili infrannuali ai tassi di cambio in essere alla data di applicazione (c.d. cambi storici).

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 1 – Istruzioni per la compilazione delle singole voci

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DEI SOGGETTI COLLEGATI SU BASE CONSOLIDATA

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE SEGNALAZIONI PRUDENZIALI PER I SOGGETTI VIGILATI

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

SOGGETTI COLLEGATI

ATTIVITÀ DI RISCHIO	CODICE CENSITO PARTE CORRELATA	CODICE CENSITO SOGGETTO CONNESSO	TIPOLOGIA PARTE CORRELATA	TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO	TIPO IMPORTO
1. Attività di rischio					
1.1 verso parti correlate non finanziarie (e relativi soggetti connessi)					
1.1.1 Soggette al limite del 5%	X	X	54-55	63-67/77	01/03
1.1.2 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.1.3 Soggette al limite del 15%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.2 verso altre parti correlate (e relativi soggetti connessi)					
1.2.1 Soggette al limite del 7,5%	X	X	55	63-67/77	01/03
1.2.2 Soggette al limite del 10%	X	X	55-56	63-67/77	01/03
1.2.3 Soggette al limite del 20%	X	X	57	63-67/77	01/03
1.3 BCC e banche di garanzia collettiva: fido massimo concedibile	X	X	54	63-67/77	01

PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Patrimonio di vigilanza	-	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	---

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione dei soggetti collegati su base consolidata

LEGENDA

Codice censito parte correlata/soggetto connesso: codice nominativo della parte correlata/soggetto connesso.

Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti delle relative parti correlate la variabile “codice censito soggetto connesso” è segnalata con il valore 999999999345 “non applicabile”. Per la segnalazione delle attività di rischio nei confronti dei soggetti connessi occorre segnalare il codice nominativo di tali ultimi nonché quello delle relative parti correlate.

L’attributo “Tipologia di soggetto connesso” assume valore pari a 67 nel caso in cui l’intermediario segnali l’esposizione utilizzando il codice censito del conto cointestato - in luogo di quello dei cointestatari - e il conto cointestato coinvolga 1 o più soggetti connessi.

TIPOLOGIA PARTE CORRELATA

54 = parte correlata – esponente aziendale

55 = parte correlata – partecipante

56 = parte correlata – altro soggetto con potere di nomina organi aziendali

57 = parte correlata – società o impresa sottoposta a controllo/influenza notevole

TIPOLOGIA SOGGETTO CONNESSO

63 = soggetto connesso – società o impresa controllata

64 = soggetto connesso – soggetto controllante o sottoposto a comune controllo

65 = soggetto connesso – stretti familiari e società o impresa da questi controllata

66 = soggetto connesso – altro

67 = soggetto connesso – cointestazioni

77 = non applicabile

TIPO IMPORTO

01 = valore non ponderato

03 = valore ponderato

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 2 – Soggetti Collegati su base consolidata

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

3.1. AVVERTENZE

Per quanto non diversamente disciplinato occorre adottare le medesime istruzioni fissate per la segnalazione su base individuale.

Si precisa che le attività di rischio ricondotte nel presente schema alla data di riferimento, sono quelle che eccedono il minore tra i seguenti importi: i) 250.000 euro, ii) il 2% del patrimonio di vigilanza consolidato rilevante ai fini della presente disciplina. A tali fini rileva il tipo importo 1 “valore non ponderato” ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Per valore non ponderato si intende il valore dell'esposizione originaria prima degli eventuali effetti delle tecniche di CRM ammesse dalla presente disciplina.

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

3 – SIM ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRDIV”

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica alle SIM che prestano i servizi di “*ricezione e trasmissione di ordini*” e di “*consulenza in materia di investimenti*” senza detenzione dei beni della clientela.

1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nella Sottosezione 2 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Le segnalazioni concernenti le SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV” si effettuano con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

Per quanto riguarda i termini di invio delle segnalazioni, le SIM devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 dell’*Implementing Technical Standard (ITS)* sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (¹).

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

¹ http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/regcapital/implementing/140108_act_it.pdf#implementing.

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione sul totale dei fondi propri ⁽²⁾ e del capitale iniziale vanno indicati in unità di euro.

² Per le SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV” per totale fondi propri si intende l’ammontare del patrimonio di vigilanza calcolato secondo le previsioni del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24.10.2007.

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE DELLE SIM ESCLUSE DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PACCHETTO CRR/CRDIV

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione

INFORMAZIONI SUI REQUISITI PATRIMONIALI MINIMI

1 Totale Fondi Propri (¹)

2 Capitale iniziale

¹ Per le SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV” per totale fondi propri si intende l’ammontare del patrimonio di vigilanza calcolato secondo le previsioni del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24.10.2007.

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 3 – SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

3.1. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE SINGOLE VOCI

- 1. Totale Fondi Propri ⁽¹⁾**
- 2. Capitale Iniziale**

¹ Per le SIM escluse dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV” per totale fondi propri si intende l’ammontare del patrimonio di vigilanza calcolato secondo le previsioni del Regolamento in materia di vigilanza prudenziale per le SIM del 24.10.2007.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

4 – SEGNALAZIONI BANCOPOSTA

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Quarta, Capitolo 1, Sezione 1, paragrafo 4.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.2. DEFINIZIONI

Si rinvia a quanto previsto dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche”, Parte Quarta, Capitolo 1, Sezione 1, paragrafo 3.

1.3. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Le segnalazioni su base individuale sono fornite con periodicità trimestrale (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre) secondo le istruzioni riportate nella presente circolare.

I dati devono essere trasmessi secondo gli schemi e con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanati dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio, Bancoposta trasmette:

1. le segnalazioni relative al 31 dicembre entro il 5 del 4° mese successivo alla data di riferimento;
2. le segnalazioni relative al 31 marzo, 30 giugno e al 30 settembre secondo i termini di invio previsti dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 680/2014.

La responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione Bancoposta

Sottosezione:

2 – SCHEMA DI SEGNALAZIONE BANCOPOSTA

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 2 – Schema di segnalazione Bancoposta

Le informazioni richieste a Bancoposta si applicano in base a quanto disciplinato dalla Circolare n. 285 “Disposizioni di vigilanza per le banche” – Parte Quarta, Capitolo 1, Sezione III.

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

Sottosezione:

3 – ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA DI RILEVAZIONE

Parte II

Sezione: 4 – Segnalazioni Bancoposta

Sottosezione: 3 – Istruzioni per la compilazione dello schema di rilevazione

3.1. AVVERTENZE

Con riferimento alle informazioni richieste (cfr. Parte II, Sezione 4, Sottosezione 2), si rinvia alle istruzioni di compilazione riportate nella Parte I della presente Circolare. Per le segnalazioni in materia di Soggetti Collegati, si rinvia alla parte II della presente Circolare.

Sezione:

**5 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRD IV”**

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica agli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. disciplinati dalla Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). La disciplina segnaletica viene rispettata su base individuale o consolidata in conformità con quanto disposto nel Titolo IV, Capitolo 2 delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (ambito di applicazione).

1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

Gli intermediari finanziari trasmettono i dati in base alle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Per quanto riguarda i termini di invio, gli intermediari finanziari devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 del citato Regolamento *l'Implementing Technical Standard (ITS)* sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (¹).

1. Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.

In via generale, agli intermediari finanziari vengono applicate le medesime regole segnaletiche previste per le banche. Tuttavia in linea con l'approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari"), per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, sono previsti, in taluni ambiti, trattamenti specifici nonché la mancata applicazione, al momento, di alcuni istituti previsti dalla regolamentazione europea.

In particolare, le regole specifiche attengono alle seguenti materie:

Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: per gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico è previsto che:

- rispettino un coefficiente di capitale totale del 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all'8% - è da intendersi riferito al 1666,67%);
- non applichino le disposizioni relative agli "elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1".

¹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_191_R_0001&from=IT.

Disposizioni transitorie: il regime transitorio in materia di fondi propri è relativo agli anni 2015-2018.

Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati (factoring): nel caso di operazioni "pro solvendo" oppure di operazioni "pro soluto" che non abbiano superato il test per la "derecognition" previsto dallo IFRS 9, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest'ultimo; le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi previsti nelle disposizioni di vigilanza, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti (cfr. "Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari", Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II).

Esposizioni delle Amministrazioni pubbliche per paese della controparte: la compilazione delle informazioni da parte degli intermediari finanziari richiede il superamento di una determinata soglia prevista dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2114/2017 (cfr. art. 5, lettera b), punto 3) ⁽²⁾. Per il calcolo del denominatore ("valore contabile aggregato delle attività finanziarie") gli intermediari fanno riferimento alla somma dei valori segnalati nelle voci contenute nella Circ. 217 "Manuale per la compilazione delle segnalazioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari, per gli Istituti di pagamento e per gli IMEL" riportate nella Sezione I (cfr. voci riferite ai titoli di debito e ai finanziamenti riportate nei diversi portafogli contabili) ⁽³⁾.

⁽²⁾ Ai sensi di detto articolo: "a) gli enti segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, se il valore contabile aggregato delle attività finanziarie afferenti al settore della controparte «amministrazioni pubbliche» è pari o superiore all'1 % della somma del valore contabile totale di «titoli di debito» e «prestiti e anticipazioni». Ai fini della determinazione di tali valori contabili, gli enti applicano le definizioni utilizzate nei modelli da 4.1 a 4.4.1 di cui all'allegato III o nei modelli da 4.1 a 4.4.1 e da 4.6 a 4.10 di cui all'allegato IV, a seconda del caso; b) gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) e per i quali il valore segnalato per le esposizioni nazionali di attività finanziarie non derivate definite alla riga 010, colonna 010, del modello 33 di cui all'allegato I è inferiore al 90 % del valore segnalato per le esposizioni nazionali e non nazionali per lo stesso punto di dati segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregate a livello complessivo e per ogni singolo paese cui sono esposti; c) gli enti che soddisfano il criterio di cui alla lettera a) ma non quello di cui alla lettera b) segnalano le informazioni specificate nel modello 33 di cui all'allegato I conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte II, punto 6, aggregando le esposizioni a livello sia complessivo che nazionale; d) si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all'articolo 4."

⁽³⁾ Voci: 52001.02 e 52001.08; 52003.02, 52003.10, 52003.12 e 52003.14; 52005.02 e 52005.08; 52007.02 e 52007.08; 52009.XX; 520011.XX; 520013.XX.

Gli intermediari finanziari non sono tenuti, al momento, al rispetto degli istituti previsti dal CRR in materia di:

- a) liquidità e leva finanziaria;
- b) riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica;
- c) attività vincolate.

1.1 Voci escluse per tutti gli intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) previste per le banche ad eccezione delle informazioni riferite:

Fondi propri su base individuale

riserva di conservazione di capitale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 750 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 760 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale anticiclica specifica dell'Ente (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 770 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 780 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva per gli O-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 810 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

Fondi propri su base consolidata

riserva di conservazione di capitale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 750 del modulo C 04.00 riportato nell'allegato I)

riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 760 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva di capitale anticiclica specifica dell’Ente (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 770 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva di capitale a fronte del rischio sistemico (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 780 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva per i G-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 800 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

riserva per gli O-SII (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 810 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Rischio di credito e di controparte su base individuale:

“perdite su crediti ipotecari”

Rischio di credito e di controparte su base consolidata:

“perdite su crediti ipotecari”

Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

liquidità su base individuale

liquidità su base consolidata

leva finanziaria su base individuale

leva finanziaria su base consolidata

attività vincolate su base individuale

attività vincolate su base consolidata

Voci segnaletiche sulle SIM

Fondi propri su base individuale

SIM

Capitale iniziale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 830 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi Propri basati sulle spese fisse generali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 840 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi propri su base consolidata

SIM

Capitale iniziale (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 830 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

Fondi Propri basati sulle spese fisse generali (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – riga 840 del modulo C 04.00 riportato nell’allegato I)

1.2 Ulteriori voci escluse per gli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico

Oltre alle voci escluse di cui al paragrafo precedente, gli intermediari che non raccolgono risparmio presso il pubblico non segnalano:

Voci segnaletiche sugli strumenti di AT1

Fondi propri su base individuale

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)

Strumenti di AT1:

Capitale versato (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 550 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Sovrapprezzi di emissione (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 570 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I) (-) strumenti di AT1 propri: (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 580 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti direttamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 590 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I) (-) strumenti di AT1 detenuti indirettamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 620 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I) (-) strumenti di AT1 detenuti sinteticamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 621 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I) (-) strumenti di AT1 sui quali l’ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 622 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

Strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*) (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 660 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I).

Detrazioni:

(-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1 (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 690 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I) ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni su strumenti di capitale con caratteristiche reversibili

Strumenti di capitale la cui inclusione nell’AT1 dipende da caratteristiche reversibili (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 560 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L’importo segnalato nella riga 020, colonna 020 del modulo C 05.01 “Strumenti oggetto di *grandfathering*”, andrà segnalato in incremento nella parte ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI, Capitale di classe 2 (Tier 2 –T2). Strumenti di

T2, Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*)". (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 880 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

Fondi propri su base consolidata

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)

Strumenti di AT1:

Capitale versato (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 550 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

Sovrapprezzi di emissione (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 570 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

(-) strumenti di AT1 propri: (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 580 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti direttamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 590 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti indirettamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 620 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

(-) strumenti di AT1 detenuti sinteticamente (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 621 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I)

(-) strumenti di AT1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 622 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I) Strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*) (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 660 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I).

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nell'AT1 (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 670 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I).

Strumenti emessi da filiazioni inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 680 del modulo C 01.00 riportato nell'allegato I).

Detrazioni:

(-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1 (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 690 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni su strumenti di capitale con caratteristiche reversibili

Strumenti di capitale la cui inclusione nell’AT1 dipende da caratteristiche reversibili (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 560 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I)

L’importo segnalato nella riga 020, colonna 020 del modulo C 05.01 “ Strumenti oggetto di *grandfathering*”, andrà segnalato in incremento nella parte ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI, Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2). Strumenti di T2 “ Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (*grandfathering*)” (cfr. Regolamento della Commissione (UE) n. 680/2014 – riga 880 del modulo C 01.00 riportato nell’allegato I).

POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE

Posizione patrimoniale complessiva

Il dettaglio informativo “Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 6%” riportato nella riga 040 del modulo C 03.00 si intende calcolato come “Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 4,5%”. Il dettaglio informativo “Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 8%” riportato nella riga 060 del modulo C 03.00 si intende calcolato come “Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 6%”.

POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

Posizione patrimoniale complessiva

Il dettaglio informativo "Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 6%" riportato nella riga 040 del modulo C 03.00 si intende calcolato come "Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 4,5%"

Il dettaglio informativo "Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 8%" riportato nella riga 060 del modulo C 03.00 si intende calcolato come "Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 6%".

Non si applicano i dettagli informativi riportati nella tabella "Dati nominativi" (cfr. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 – modulo C 06 riportato nell'allegato I)

2. Confidi iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B.

I Confidi iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1.

3. Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, ultimo comma T.U.B.

Le Agenzie di prestito su pegno iscritte all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 112, ultimo comma T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) unicamente con riferimento alla disciplina su base individuale e secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1.

Sono previste ulteriori esenzioni segnaletiche con riferimento a:

rischio di credito e di controparte su base individuale– metodologia basata sui rating interni, cartolarizzazioni e aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sezione:

6 – IP E IMEL PURI, IBRIDI NON FINANZIARI

Premessa

Per quanto concerne IMEL e IP puri (anche se appartenenti a gruppi finanziari) e gli ibridi non finanziari, essi sono tenuti esclusivamente a fornire le voci indicate nella presente sezione a livello individuale. Rimane fermo che, a livello consolidato, il gruppo finanziario contenente IMEL e IP puri segnala secondo gli schemi previsti dalla sezione “Segnalazioni prudenziali ex TUB e TUF”. In particolare, la segnalazione riguarda le seguenti aree:

- Patrimonio di vigilanza
- Rischio di credito e di controparte
- Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa;
- Posizione patrimoniale.

Gli IP e IMEL a operatività limitata che non siano iscritti nell’Albo Unico inviano esclusivamente i dati relativi al patrimonio di vigilanza.

Le segnalazioni si effettuano con periodicità trimestrale, con riferimento al 31/3, 30/6, 30/9, 31/12 e devono essere inviate entro il giorno 25 del terzo mese successivo a quello di riferimento per le segnalazioni riferite al 30 giugno e al 31 dicembre (rispettivamente entro il 25 settembre e 25 marzo) ed entro 25 giorni dalla data di riferimento per quelle riferite al 30 settembre e al 31 marzo (rispettivamente entro il 25 ottobre e 25 aprile).

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Patrimonio di vigilanza

Sottosezione:

1 – PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. STRUTTURA DEL PATRIMONIO

Ai fini della presente sezione per “Istituti” si intendono gli istituti di pagamento (IP) e gli istituti di moneta elettronica (IMEL) puri e gli ibridi non finanziari.

Ai fini della determinazione del patrimonio di vigilanza si rinvia alle definizioni e alle disposizioni previste nel Provvedimento della Banca d’Italia del 20 giugno 2012.

Patrimonio di base

Costituiscono elementi patrimoniali di qualità primaria:

- il capitale versato ⁽¹⁾;
- le riserve, ivi compreso il sovrapprezzo azioni;
- gli strumenti innovativi di capitale;
- l’utile del periodo;
- i filtri prudenziali positivi del patrimonio di base.

Da tali elementi vanno dedotti:

- le azioni o quote di propria emissione in portafoglio;
- le immobilizzazioni immateriali ⁽²⁾;
- le perdite registrate in esercizi precedenti e in quello in corso;
- i filtri prudenziali negativi del patrimonio di base.

Patrimonio supplementare

Le riserve da valutazione, gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, le passività subordinate, le plusvalenze nette su partecipazioni, gli altri elementi positivi ⁽³⁾ costituiscono gli elementi patrimoniali di qualità secondaria. A questi si aggiungono i “filtri prudenziali” positivi del patrimonio supplementare.

Il totale dei suddetti elementi, diminuito delle minusvalenze nette implicite su

¹ Nel capitale possono essere ricomprese anche le azioni o le quote che attribuiscono ai loro possessori una maggiorazione del dividendo rispetto ai soci ordinari, ad eccezione di quelle il cui diritto alla maggiorazione sia esercitabile senza limiti temporali, che possono essere computate nel patrimonio supplementare tra gli strumenti ibridi di patrimonializzazione.

² Se valutate al fair value, al netto delle relative riserve.

³ Si fa riferimento alle “differenze di cambio” quando presentano segno positivo.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Patrimonio di vigilanza

partecipazioni, delle perdite di valore, degli altri elementi negativi, dei “filtri prudenziali” negativi del patrimonio supplementare, costituisce il “patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre”.

Elementi da dedurre

Dal “patrimonio di base” e dal “patrimonio supplementare” si deducono, al 50 per cento ciascuno, i seguenti elementi:

- le interessenze azionarie, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati posseduti in banche e società finanziarie, qualunque sia il portafoglio contabile di allocazione (negoziazione, disponibile per la vendita ecc.), che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti;
- le partecipazioni in società di assicurazione ⁽⁴⁾ nonché gli strumenti subordinati emessi da tali società che posseggano le caratteristiche per essere computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti;
- le partecipazioni in titoli nominativi ⁽⁵⁾ di società di investimento a capitale variabile superiori a 20.000 azioni.

Patrimonio di vigilanza

La somma degli aggregati “patrimonio di base” e “patrimonio supplementare”, al netto delle deduzioni, costituisce il “patrimonio di vigilanza”.

^{1 4} Per “società di assicurazione” si intende ai presenti fini l’impresa di assicurazione, l’impresa di riassicurazione nonché la società di partecipazione assicurativa

⁵ Non vengono dedotte le partecipazioni rappresentate da azioni non nominative.

2. PATRIMONIO RELATIVO AI MESI DI DICEMBRE E GIUGNO

Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre è calcolato secondo criteri analoghi a quelli del bilancio anche se questo non sia stato ancora approvato da parte dell'assemblea dei soci. A tal fine gli amministratori procedono alla valutazione delle attività aziendali, risultanti dalla situazione al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiuso alla suddetta data.

La quantificazione del risultato reddituale da includere nel patrimonio deve essere effettuata dal competente organo amministrativo il quale, con l'approvazione del "progetto di bilancio", delibera in ordine alla previsione di attribuzione dell'utile o di sistemazione della perdita. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andrà calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovrà essere rettificato).

Eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate dalle relative assemblee sociali in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile andranno comunicate alla Banca d'Italia con la massima tempestività secondo le modalità a tal fine previste (i dati segnaletici già trasmessi con riferimento alla data contabile del 31 dicembre dovranno essere rettificati di conseguenza).

Le predette disposizioni si applicano anche agli intermediari che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto, nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo al mese di dicembre questi enti devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve avendo riguardo alla situazione riferita a tale data.

Relativamente al calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno, gli amministratori procedono, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base a criteri analoghi a quelli di bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attività aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla determinazione dei fondi e all'attribuzione alle riserve dell'utile semestrale.

L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalità sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza è preventivamente verificato dall'organo di controllo e – se il bilancio dell'ente è soggetto a revisione – anche dai revisori esterni.

3. VARIAZIONI PATRIMONIALI TRIMESTRALI

Oltre a quanto stabilito nel paragrafo precedente per le rilevazioni di dicembre e di giugno, la segnalazione trimestrale degli elementi patrimoniali (positivi e negativi) recepisce anche le variazioni di tali elementi, avvenute nel trimestre, dipendenti da:

- operazioni di modifica del capitale sociale nonché connesse variazioni dei sovrapprezzi di emissione e delle riserve;
- acquisti, anche a termine, e vendite di azioni o di quote di propria emissione, nonché di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti subordinati (di 2° livello) di propria emissione;
- aumenti di rilevante entità delle perdite su crediti;
- emissioni e ammortamenti di strumenti ibridi di patrimonializzazione, di strumenti subordinati (di 2° livello) e di strumenti innovativi di capitale;
- assunzioni e dismissioni di interessenze azionarie in banche e società finanziarie nonché di partecipazioni in imprese di assicurazione;
- assunzioni e dismissioni di strumenti subordinati (di 2° livello), di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di strumenti innovativi di capitale emessi da banche, società finanziarie o imprese di assicurazione;
- processi di ristrutturazione aziendale (fusioni, incorporazioni, conferimenti, scissioni, ecc.).

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

PATRIMONIO DI BASE

Elementi Positivi

- 1 Capitale sociale versato
- 2 Sovraprezzi di emissione
- 3 Riserve
- 4 Strumenti innovativi di capitale
- 5 Utile del periodo
- 6 Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio di base
- 7 Altri elementi positivi del patrimonio di base
- 8 **Totale degli elementi positivi del patrimonio di base**

Elementi negativi

- 9 Azioni o quote di propria emissione in portafoglio
- 10 Avviamento
- 11 Altre immobilizzazioni immateriali
- 12 Perdita del periodo
- 13 Rettifiche di valore su crediti
- Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio di base
- 14 Riserve negative su titoli disponibili per la vendita
- 15 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali
- 16 Altri filtri negativi
- 17 Altri elementi negativi del patrimonio di base
- 18 **Totale degli elementi negativi del patrimonio di base**

Patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre

- 19 Valore positivo
- 20 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base

- 21 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 22 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato
- 23 Partecipazioni in società di assicurazione
- 24 **Totale degli elementi da dedurre dal patrimonio di base**

Totale patrimonio di base

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Patrimonio di vigilanza

- 25 Valore positivo
- 26 Valore negativo

PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Elementi Positivi

Riserve da valutazione:

- 27 su attività materiali: leggi speciali di rivalutazione
- 28 su attività materiali ad uso funzionale
- 29 su titoli disponibili per la vendita
- 30 Strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base
- 31 Strumenti ibridi di patrimonializzazione
- 32 Passività subordinate di 2° livello
- 33 Plusvalenze nette su partecipazioni
- 34 Altri elementi positivi del patrimonio supplementare

Filtri prudenziali: incrementi del patrimonio supplementare

- 35 Plusvalenza cumulata netta su attività materiali: quota computabile
- 36 Altri filtri positivi
- 37 Totale elementi positivi del patrimonio supplementare**

Elementi negativi

- 38 Minusvalenze nette su partecipazioni
- 39 Perdite di valore
- 40 Altri elementi negativi del patrimonio supplementare

Filtri prudenziali: deduzioni dal patrimonio supplementare

- 41 Quota non computabile della riserva da valutazione su attività materiali ad uso funzionale
- 42 Quota non computabile delle riserve positive su titoli disponibili per la vendita
- 43 Altri filtri negativi
- 44 Totale elementi negativi del patrimonio supplementare**

Patrimonio supplementare al lordo degli elementi da dedurre

- 45 Valore positivo
- 46 Eccedenza rispetto al patrimonio di base al lordo degli elementi da dedurre
- 47 Valore positivo ammesso

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 1 – Patrimonio di vigilanza

48 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio supplementare

49 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari superiori al 10% del capitale dell'ente partecipato

50 Interessenze azionarie in enti creditizi e finanziari pari o inferiori al 10% del capitale dell'ente partecipato

51 Partecipazioni in società di assicurazione

52 **Totale elementi da dedurre dal patrimonio supplementare**

Totale patrimonio supplementare

53 Valore positivo

54 Valore negativo

Elementi da dedurre dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare

55 Partecipazioni in società di assicurazioni

PATRIMONIO DI VIGILANZA

56 Valore positivo

57 Valore negativo

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 2 – Rischio di credito e di controparte

Sottosezione:

2 – RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE

– 6.2.1 –

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 2 – Rischio di credito e di controparte

STRUTTURA DELLA SEGNALAZIONE

Gli istituti “puri” e “ibridi non finanziari” che concedono finanziamenti, secondo quanto previsto nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 20 giugno 2012, Capitolo IV, calcolano un requisito patrimoniale pari al 6% dei finanziamenti erogati; a tali fini sono esclusi i finanziamenti connessi con l’esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di credito con saldo mensile. L’ammontare così determinato deve essere ricondotto nella sottovoce 59730.10.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

Sottosezione:

3– REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI E DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59710	Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo A	
	00	Costi operativi fissi 31.12 anno T
59713	Requisito patrimoniale con il metodo di calcolo B – Importo annuale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno T relative a:	
	02	Servizi di pagamento nn. 1), 2), 3) e 5) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 11/2010
	04	Servizio di pagamento n. 6) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 11/2010
	06	Servizio di pagamento n. 7) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 11/2010
59714	Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati	
	02	Incremento del requisito patrimoniale
	04	Riduzione del requisito patrimoniale
59716	Requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa	
	00	Media della moneta elettronica in circolazione
59718	Incremento o riduzione del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa	
	02	Incremento del requisito patrimoniale
	04	Riduzione del requisito patrimoniale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Costi operativi fissi (voce 59710)

Nella presente voce devono essere segnalati i costi operativi fissi rilevati nell'ultimo bilancio ⁽⁶⁾.

Importo annuale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno T⁽⁷⁾ relative a:

- **servizi di pagamento nn. 1), 2), 3) e 5) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 11/2010 (sottovoce 59713.02)**

Nella presente sottovoce deve essere segnalato l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T"), relative ai servizi di pagamento nn. 1), 2), 3) e 5). Tale importo, calcolato al 31/12 di ogni anno ("T"), deve essere mantenuto costante nei tre trimestri successivi.

- **servizio di pagamento n. 6) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 11/2010 (sottovoce 59713.04)**

Nella presente sottovoce deve essere segnalato l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T"), relative al servizio di pagamento n. 6). Tale importo, calcolato al 31/12 di ogni anno ("T"), deve essere mantenuto costante anche nei tre trimestri successivi.

- **servizio di pagamento n. 7) di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 11/2010 (sottovoce 59713.06)**

Nella presente sottovoce deve essere segnalato l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T"), relative al servizio di pagamento n. 7). Tale importo, calcolato al 31/12 di ogni anno ("T"), deve essere mantenuto costante nei tre trimestri successivi.

Incremento del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (sottovoce 59714.02)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalato solo il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati (sottovoce 59714.04)

⁶ I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione"

⁷ A titolo esemplificativo, al 31/12 dell'anno "T" l'intermediario quantifica l'importo nominale complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno ("T") e lo segnala nella sottovoce pertinente per il/i servizio/i prestato/i (59713.02, 59713.04 e/o 59713.06). Tale valore viene mantenuto costante nelle segnalazioni trimestrali relative al 31/12 dell'anno "T", 30/3, 30/6 e 30/9 dell'anno "T+1". Al 31/12 dell'anno "T+1", l'intermediario ricalcola l'importo sulla base delle operazioni di pagamento eseguite nell'anno "T+1".

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 3 – Requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento prestati e della moneta elettronica emessa

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a presidio del rischio in esame. Deve essere segnalata solo la riduzione del requisito patrimoniale richiesto.

Media della moneta elettronica in circolazione (voce 59716)

Nella presente voce deve essere segnalata la media aritmetica dei saldi giornalieri delle passività finanziarie a fronte della moneta elettronica emessa calcolata con riferimento all'ultimo semestre precedente la data di rilevazione (⁸).

Qualora un istituto di moneta elettronica abbia avviato l'attività da meno di 6 mesi, con riferimento alla prima segnalazione, va indicata la stima della moneta elettronica in circolazione riportata nel bilancio previsionale allegato al programma di attività.

Incremento del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa (sottovoce 59718.02)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti di moneta elettronica cui la Banca d'Italia abbia richiesto il rispetto di un più elevato requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa. Deve essere segnalato solo il requisito patrimoniale aggiuntivo richiesto.

Riduzione del requisito patrimoniale a fronte della moneta elettronica emessa (sottovoce 59718.04)

La presente sottovoce va compilata esclusivamente dagli istituti di moneta elettronica cui la Banca d'Italia abbia riconosciuto il rispetto di un requisito patrimoniale ridotto a fronte della moneta elettronica emessa. Deve essere segnalata solo la riduzione del requisito patrimoniale richiesto.

⁸ Nella segnalazione riferita al 31 marzo va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo; nella segnalazione riferita al 30 giugno va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno; nella segnalazione riferita al 30 settembre va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 settembre; nella segnalazione riferita al 31 dicembre va segnalato il valore medio giornaliero del periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre.

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale

Sottosezione:

4 – POSIZIONE PATRIMONIALE

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 4 – Variazioni patrimoniali trimestrali

SCHEMA DELLA SEGNALAZIONE

59730		Requisiti patrimoniali
		RISCHIO DI CREDITO E DI CONTROPARTE
10	-	Istituti
35		REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DEI SERVIZI DI PAGAMENTO PRESTATI
40		REQUISITO PATRIMONIALE COMPLESSIVO A FRONTE DELLA MONETA ELETTRONICA EMESSA
59622	00	Requisiti patrimoniali specifici
59624	00	Requisiti patrimoniali totali
59626		Posizione patrimoniale
02	-	Eccedenza
12	-	Deficienza

Parte II

Sezione: 6 – IP e IMEL puri, ibridi non finanziari

Sottosezione: 4 – Posizione patrimoniale

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

La voce “Requisiti patrimoniali specifici” va compilata esclusivamente da parte degli intermediari ai quali sia stato richiesto dalla Banca d’Italia il rispetto di un più elevato requisito di patrimonializzazione. Va segnalato il maggior ammontare di patrimonio richiesto.

Nella voce “Requisiti patrimoniali totali” va riportata la somma tra le voci “Rischio di credito e controparte - Istituti”, “Requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati”⁽⁹⁾ e “Requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa”⁽¹⁰⁾.

La “Posizione patrimoniale” è calcolata raffrontando i seguenti valori:

- “patrimonio di vigilanza”;
- “requisiti patrimoniali totali”.

⁹ Il requisito patrimoniale complessivo a fronte dei servizi di pagamento prestati è dato dal requisito patrimoniale a fronte dei servizi di pagamento calcolato con il metodo A o con il metodo B di cui alla sottosezione 3, al netto dell’eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59714.04), ovvero al lordo dell’eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59714.02), prescritto dalla Banca d’Italia. Il valore della sottovoce 59730.35 non può mai coincidere con quello delle sottovoci 59713.02, 59713.04 e 59713.06.

¹⁰ Il requisito patrimoniale complessivo a fronte della moneta elettronica emessa è calcolato secondo quanto previsto dal capitolo V, sezione II, paragrafo 2 delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del 20 giugno 2012, al netto dell’eventuale riduzione del requisito patrimoniale (voce 59718.04), ovvero al lordo dell’eventuale incremento del requisito patrimoniale (voce 59718.02), prescritto dalla Banca d’Italia.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica alle SGR, SICAV e SICAF disciplinati dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23 dicembre 2016 recante il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (il Regolamento).

1.2 SEGNALAZIONI ALLA BANCA D'ITALIA

I dati devono essere trasmessi secondo lo schema indicato nelle Sottosezioni 2 e 3 con le modalità definite nella circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’inoltro dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Le segnalazioni vengono inviate con periodicità trimestrale (entro il 25 del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare). I gestori sotto soglia applicano invece una periodicità annuale (entro il 25 del mese successivo alla chiusura del bilancio).

Le voci riferite a: i) “Altri elementi positivi del patrimonio di base”; ii) “Altri elementi negativi del patrimonio di base”; iii) “Altri elementi positivi del patrimonio supplementare”; iv) “Altri elementi negativi del patrimonio supplementare” e v) “Altri elementi da dedurre” sono finalizzate a conferire la necessaria elasticità allo schema del patrimonio a fronte di provvedimenti della Vigilanza di carattere generale o particolare. Pertanto, devono essere compilate solo a fronte di specifiche comunicazioni della Banca d'Italia

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d'Italia nonché per l'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell'utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.3 VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci della segnalazione vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4 ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all'unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

Parte:

II – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI EX T.U.B. E T.U.F.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

Sezione:

7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

Sottosezione:

2 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- PATRIMONIO DI BASE – ELEMENTI POSITIVI

1. CAPITALE VERSATO

2. RISERVE

3. STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI DI CAPITALE

4. FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI

5. UTILI

6. ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO DI BASE

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

- PATRIMONIO DI BASE – ELEMENTI NEGATIVI

1. AZIONI PROPRIE

2. AVVIAMENTO

3. ALTRE ATTIVITÀ IMMATERIALI

4. PERDITE

5. FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI

**6. ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO DI
BASE**

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- **PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ELEMENTI POSITIVI**
 1. **RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE SU ATTIVITÀ FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA: QUOTA COMPUTABILE**
 2. **RISERVE POSITIVE DA VALUTAZIONE: ALTRE COMPONENTI COMPUTABILI**
 3. **STRUMENTI INNOVATIVI E NON INNOVATIVI NON COMPUTABILI NEL PATRIMONIO DI BASE**
 4. **PASSIVITÀ SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE**
 5. **ALTRI FILTRI PRUDENZIALI POSITIVI**
 6. **ALTRI ELEMENTI POSITIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**
- **PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ELEMENTI NEGATIVI**
 7. **FILTRI PRUDENZIALI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**
 8. **ALTRI ELEMENTI NEGATIVI DEL PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**
- **PATRIMONIO SUPPLEMENTARE – ALTRI ELEMENTI**
 9. **PLUSVALENZE O MINUSVALENZE NETTE SU PARTECIPAZIONI**

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 2 – Schemi di compilazione del patrimonio di vigilanza

- **PATRIMONIO SUPPLEMENTARE**

10. ECCEDEXZA

EcceDEXza del patrimonio supplementare rispetto all'ammontare massimo ammesso, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, nel calcolo del patrimonio di vigilanza, pari all'ammontare del patrimonio di base. Qualora quest'ultimo risulti negativo, la voce in questione non deve essere segnalata.

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- ELEMENTI DA DEDURRE

1. PARTECIPAZIONI, STRUMENTI DI CAPITALE, ATTIVITÀ SUBORDINATE E STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE

La nozione di partecipazione contenuta nei principi IAS/IFRS si riferisce unicamente alle interessenze di controllo esclusivo, di controllo congiunto e di influenza notevole. Gli enti segnalanti, ai fini del calcolo degli elementi del patrimonio di vigilanza, continuano a fare riferimento alla nozione di partecipazione prevista dalla normativa prudenziale vigente e non a quella contenuta nei principi contabili IAS/IFRS.

2. ALTRI ELEMENTI DA DEDURRE

Devono essere indicate le partecipazioni consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza detenute dalle SGR rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata nel caso in cui l'SGR opti per la facoltà di dedurre (cfr. Titolo II, Capitolo II, Sezione II, paragrafo 1 del Regolamento).

ELEMENTI DEL PATRIMONIO DI VIGILANZA

- TOTALI

1. TOTALE PATRIMONIO DI BASE

Nella presente voce va indicata la somma, con il pertinente segno algebrico, delle voci “Capitale versato”, “Riserve”, “Strumenti innovativi e non innovativi di capitale”, “Filtri prudenziali positivi”, “Utili”, “Altri elementi positivi del patrimonio di base” al netto delle “Azioni proprie”, “Avviamento”, “Altre attività immateriali”, “Perdite”, “Filtri prudenziali negativi”, “Altri elementi negativi del patrimonio di base”.

2. TOTALE PATRIMONIO SUPPLEMENTARE

Nella presente voce va indicata la somma delle voci “Riserve positive da valutazione su attività finanziarie disponibili per la vendita: quota computabile”, “Riserve positive da valutazione: altre componenti computabili”, “Strumenti innovativi e non innovativi non computabili nel patrimonio di base”, “Passività subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni e strumenti ibridi di patrimonializzazione”, “Altri filtri prudenziali positivi” e “Altri elementi positivi del patrimonio supplementare” al netto delle voci “Filtri prudenziali negativi del patrimonio supplementare”, “Altri elementi negativi del patrimonio supplementare” e al netto della voce “Eccedenza”.

3. TOTALE ELEMENTI DA DEDURRE

Nella presente voce va indicata la somma delle voci “Partecipazioni, strumenti di capitale, attività subordinate e strumenti ibridi di patrimonializzazione” e “Altri elementi da dedurre”.

4. PATRIMONIO DI VIGILANZA

Nella presente voce va indicato l'ammontare, con il pertinente segno algebrico, del patrimonio di vigilanza. Esso è pari alla somma delle voci “Totale patrimonio di base”, “Totale patrimonio supplementare” da cui va sottratta la voce “Totale elementi da dedurre”.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 3 – Schemi di compilazione dei requisiti patrimoniali

Parte:

II – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI EX T.U.B. E T.U.F.

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 3 – Schemi di compilazione dei requisiti patrimoniali

Sezione:

7 – PATRIMONIO DI VIGILANZA E REQUISITI PATRIMONIALI DEI GESTORI

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 3 – Schemi di compilazione dei requisiti patrimoniali

Sottosezione:

3 – SCHEMI DI SEGNALAZIONE DEI REQUISITI PATRIMONIALI

REQUISITI PATRIMONIALI

1. REQUISITO RELATIVO ALLA MASSA GESTITA

E' possibile escludere dalla voce il valore delle attività rappresentate dall'investimento del FIA in altri FIA gestiti dalla stessa SGR e dall'investimento degli OICVM e dei fondi pensione in altre parti di OICVM gestiti dalla stessa SGR.

2. REQUISITO “ALTRI RISCHI”

3. REQUISITO RELATIVO ALLA GESTIONE DI FONDI PENSIONE CON GARANZIA DI RESTITUZIONE DEL CAPITALE

Nella voce va indicato l'importo dei mezzi patrimoniali necessari per fare fronte all'impegno assunto dalla SGR in relazione alla garanzia di restituzione del capitale.

4. REQUISITO RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

5. REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE

Nella presente voce va indicata la somma delle seguenti coperture patrimoniali:

- il maggiore importo tra quello riportato nella voce “Requisito relativo alla massa gestita” e nella voce “Requisito “altri rischi””;
- il requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale di cui alla voce “Requisito relativo alla gestione di fondi pensione con garanzia di restituzione del capitale”;
- il requisito relativo al rischio derivante dalla responsabilità professionale di cui alla voce “Requisito responsabilità professionale”

6. CASI PARTICOLARI: REQUISITO PATRIMONIALE TOTALE

La presente voce va compilata, seguendo le indicazioni di volta in volta fornite dalla Banca d'Italia, qualora sia richiesto un requisito patrimoniale totale diverso da quello determinato in via ordinaria sulla base delle vigenti disposizioni ed esposto

Parte II

Sezione: 7 – Patrimonio di vigilanza e requisiti patrimoniali dei gestori

Sottosezione: 3 – Schemi di compilazione dei requisiti patrimoniali

alla voce precedente (es. requisito aggiuntivo imposto dalla Banca d'Italia).

7. PATRIMONIO DI VIGILANZA DETENUTO IN STRUMENTI LIQUIDI

- DEPOSITI
- TITOLI DI DEBITO
- PARTI DI OICR

8. CAPITALE MINIMO RICHIESTO PER L'AUTORIZZAZIONE